

Raffaele Basile

Intrecci giuridico-teologici e politica imperiale nel «secolo breve» del Teodosiano (*)

1. La consolidata propensione scientifica dell'autore e l'inequivoco titolo coniugante il «pensiero cristiano» e la «produzione del *ius*» danno in prima approssimazione l'idea di un volume destinato alla esclusiva schiera dei tardoantichisti; anzi, alla più ristretta frangia degli studiosi del cruciale stravolgimento che si delinea grosso modo a partire dall'epoca post-severiana e sul piano delle «eccellenze qualitative» – come ben evidenziato da Aldo Schiavone nella prefazione (*Una ricerca d'avanguardia fra teologia e diritto*)¹ – si traduce in un essenziale passaggio di consegne fra pensiero giurisprudenziale e riflessione teologica². Ove sottoposta a una lettura scevra da pregiudizi – per così dire – «tematico-concettuali», la trattazione risulta invece idonea a sollecitare interessi e curiosità anche al di fuori della accennata sfera di competenza, e a fornire così spunti di concreta rilevanza sia dall'angolatura della ricerca storiografica concernente la successiva realtà altomedievale, sia da quella delle indagini svolte da romanisti (come nel mio caso!) poco avvezzi a posare lo sguardo sulla «stabilizzazione ufficiale del diritto» registratasi nella temperie teodosiana, nel «cuore» di un secolo «breve» perché connotato [...] da un'estrema accelerazione culturale assolutamente sconosciuta alle epoche precedenti»³.

*) A proposito di E. DOVERE, *Pensiero cristiano e produzione del «ius»*. *L'ultima età teodosiana*, prefazione di A. SCHIAVONE («*Synteleia*. Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli «Parthenope»»), Bari, Cacucci, 2021, p. XVI-193

¹ Prefazione (p. IX-XI) che segue all'Indice (p. VII) e precede, nell'ordine, una Premessa (p. XIII-XIV) e una Nota (p. XV-XVI) dell'autore.

² A. SCHIAVONE, *Una ricerca d'avanguardia*, in DOVERE, *Pensiero cristiano*, cit., p. ix.

³ In questi termini lo stesso Dovere, nella premessa al suo anteriore *Il secolo breve del Teodosiano. Ordinamento e pratica di governo nel V secolo*, prefazione di G. NICOSIA, Bari, 2016, p. XII, dopo aver sottolineato come, «[n]onostante le radicali trasformazioni sociali, economiche, culturali, politiche registrate dai decenni in questione [...], lo storico del diritto [abbia] quasi sempre sottovalutato l'esperienza del V secolo in sé considerata, ovve-

A monte dell'opera il *consilium* di fornire «l'immagine di un diritto sapientemente amministrato [...] al fine di una migliore gestione del difficile governo della Roma (in realtà dell'Eurasia mediterranea) di quinto secolo»⁴, insistendo all'uopo sul fondamentale contributo dei cd. giuristi-burocrati nell'ambito del progetto «di un impero ecumenico tendenzialmente indirizzato a divenire 'cristianità'»⁵. Ciò, lungo un *iter* ricognitivo che si snoda in sette saggi (tre inediti, tre già pubblicati e uno in corso di stampa⁶) di regola incentrati sul dato evenemenziale, ma in qualche occasione volti a perseguire obiettivi di ordine metodologico.

2. Ed è appunto a tale ultimo proposito che – quasi alla stregua di propedeutica messa a fuoco sullo strumentario tecnico da utilizzare nello svolgimento di analisi *ex professo* – lo studio di apertura («*Theologia*»: *cenni sulle «formae» del pensare patristico sulla fede*)⁷ pone in luce a più riprese l'esigenza di una rimodulazione dei criteri di approccio maggiormente diffusi allo scopo di avviarne l'opportuno svincolamento da un *modus procedendi* non sempre rispettoso dell'imponente lascito della letteratura patristica. Nel calco di una premessa siffatta, il monito a non perdere di vista gli emblematici capisaldi della tradizione testuale in parola: segnatamente, la propensione a ragionare in maniera concisa, privilegiando l'impiego delle antitesi; l'imprescindibile ancoramento al «mistero ineffabile di Dio» e alla connessa prospettiva soteriologica; la costante ricerca – specie nelle controversie dottrinali – di soluzioni non ispirate a forme di estremismo; e soprattutto il primato logico-concettuale riconosciuto alla Bibbia, autentico filo conduttore delle trame speculative fattesi strada nella *lectio* dei grandi teorici dell'epoca⁸ (massime all'indomani dell'Editto di Milano, allorché la loro atten-

ro esaminata autonomamente e non solo perché tratto di passaggio tra il *ius* del mondo 'classico' e quello poi concentrato nei poderosi libri del *Corpus iuris civilis*) (ivi, p. XI).

⁴ P. XIV.

⁵ (Ancora) p. XIV.

⁶ I tre già pubblicati e quello in corso di stampa sono qui riproposti con talune modifiche nel titolo e – ove possibile – con qualche aggiornamento (cfr. p. XV).

⁷ P. 1-26 (già comparso – con il titolo «*Theologia*». *Un approccio per la storiografia romanistica* – in «Pensiero giuridico romano e teologia cristiana tra il I e il V secolo» – cur. G.M. Vian – Torino, 2020, p. 55 ss.).

⁸ «Invero, [...] ogni teologia cristiana non può che essere basata sulla Bibbia, per così dire la *norma normans* della fede medesima» (p. 21), dal canto suo, «almeno prima della metà del sec. V, [...] quasi da sola sufficiente per ogni intensa analisi della fede» (p. 22). «Il biblicismo dei Padri vuol dire che essi non cessavano mai di riferirsi ai libri sacri: prendevano spunto da un brano scritturistico, o illustravano e confermavano il proprio pensiero con qualche *testimonium* biblico» (p. 25). Tutto questo, comunque senza trascurare la connessa rilevanza della tradizione orale e il suo apporto «nella formazione del canone della Bibbia e per l'interpretazione dei testi sacri» (p. 23).

zione viene per gran parte assorbita dall'onere di «dogmatizzare i dati della fede [... e] integra[rl]i in una visione universale del mondo»⁹. Un monito, dunque, in favore dell'impiego di criteri di indagine meno «approssimativi» – alla cui efficacia contribuisce tra l'altro un contestuale ragguaglio sulla classificazione tipologica degli scritti pervenuti¹⁰ –, per evitare inopportuni deragliamenti dell'analisi specialistica e garantire, di contro, risultati in linea con «tutte le condizioni ecclesiali e culturali [...] nelle quali si sono svolti quegli sforzi intellettuali di aiuto nel far intendere la Sacra Scrittura»¹¹.

L'auspicio di una proficua inversione di tendenza nella letteratura di settore sorregge anche il contributo immediatamente successivo (*Incrocio funzionale tra fonti del «ius» tardoantico: «leges» e «canones»*)¹², che in apertura stigmatizza la diffusa inclinazione a non entrare nel vivo delle dinamiche sinodali e conciliari¹³, e a non riservare spazio adeguato all'intenso fenomeno normativo interno della chiesa malgrado la sua irrefutabile ispirazione tecnica alle linee portanti del *ius Romanorum*¹⁴ e – più in generale – malgrado il parimenti irrefutabile «rapporto osmotico» progressivamente instauratosi tra potere ecclesiastico e potere imperiale. Seguono considerazioni sulla epocale svolta registratasi con l'ascesa alla porpora di Marciano. In primo luogo il concilio di Calcedonia del 451, per effetto del quale – nell'intento di regolamentare un fenomeno attivo fin dal periodo diocleziano¹⁵ e non di rado dissenziente sia dalle logiche cattoliche sia dall'«ordine civile costituito» – si «riconduce qualsiasi manifestazione della *vita monachorum* [...] sotto [...] la] *potestas episcoporum*»¹⁶. In secondo luogo la *lex generalis* figurante in C.I. 1.2.12, che – avviando tra l'altro un processo di «accumulo normativo» sostanziantesi in ben quattro provvedimenti emanati a stretto giro¹⁷ – ratifica nello stesso anno e

⁹ P. 16.

¹⁰ Cfr. p. 11 ss., ove un'analitica rassegna sui vari *genera*, al termine della quale (p. 15) si precisa altresì come alcuni di essi risultino evidentemente influenzati da modelli letterari anteriori: così soprattutto gli scritti omiletici o epistolari, dove è chiara la traccia delle trattazioni retoriche, e i «commenti biblici dei grandi esegeti greci e latini», ricollegabili «alle interpretazioni dei testi classici».

¹¹ P. 25.

¹² P. 27-43 (inedito).

¹³ Efficace sul punto – dopo agili ragguagli sulle gerarchie interne e sulle sfere di esercizio dell'*auctoritas* clericale (p. 29) – la panoramica fornita a p. 30 s.

¹⁴ Si pensi, solo ad esempio, alle palesi affinità tra *epistulae decretales* pontificali e *constitutiones principum*, ovvero – sul versante giurisdizionale – tra le funzioni di *episcopi* e Padri conciliari e quelle spettanti ai funzionari delle *extraordinariae cognitiones*. In merito, *amplius*, p. 33 s.

¹⁵ All'uopo si veda l'*incipit* del secondo paragrafo: p. 34 ss.

¹⁶ P. 37.

¹⁷ Per la precisione, si tratta di misure introdotte tra il febbraio e il luglio del 452 in risposta alle «più che vivaci contestazioni, anche (ma non solo), delle conclusioni con-

in maniera incondizionata «tutto quanto disposto» in quella sede, a conferma di una piena consapevolezza dei suoi non subalterni riverberi sul quadrante laico. In sintesi, un allineamento senza precedenti (non accostabile a taluni meno vistosi «incroci normativi» di cui è traccia nella legislazione anteriore)¹⁸, che si spinge fino al punto di utilizzare i *canones* conciliari «quali testi di riferimento per la [...] cancelleria, nelle specifiche materie implicitamente sottintese»¹⁹ e inaugura così una linea politica – costantemente recepita fino a Giustiniano – tesa a conferire loro una vincolatività in buona sostanza identica a quella espressa dal *ius principale*.

L'impressione di un'eclatante centralità dei problemi di ordine religioso nel percorso compiuto dal successore di Teodosio II trova d'altronde una significativa conferma nell'ultimo lavoro della raccolta (*Le «sacrae litterae» marciane «missae ad synodum» nell'anno 451*)²⁰, al quale sembra il caso di volgere già ora lo sguardo, e non solo nella prospettiva di riservare esclusivamente al celebre «codificatore» del 439 la parte più diffusa di questa nota²¹.

Centralità dei problemi religiosi, dicevo, ma soprattutto esplicito atto di fedeltà nei confronti del cartello ortodosso per conseguire un duplice vantaggio al «vaglio» della corte di Ravenna: da un lato, quello scaturente dall'immagine dell'«*optimus princeps*, capace di usare severamente l'*imperium*», e quindi degno erede di Teodosio; dall'altro, quello scaturente dall'immagine del «*dominus* ricco di un'umana e religiosa *auctoritas* connotata da illimitata pazienza»²², e quindi degno omologo del rigoroso Valentiniano III, dal canto suo fautore di una sollecita ricomposizione conciliare degli equilibri alterati dalle spinte in senso contrario a Efeso nel 449. Di fronte a tale esigenza Marciano si attiva fin dal momento dell'approdo alla carica suprema, e con un'*epistula* risalente al maggio del 451²³ convoca a Nicea i vescovi (per le successive calende di settembre) ma-

ciliari provenienti dal turbolento contesto monastico specialmente in alcune aree sensibili dell'*imperium* (Egitto, Palestina, Siria)» (p. 41).

¹⁸ Cfr. p. 39 s.

¹⁹ P. 41, prima di precisare come l'idea del «rapporto osmotico» risulti corroborata anche dal non infrequente, «simmetrico» rinvio all'ordinamento imperiale ad opera dei Padri calcedonesi.

²⁰ P. 159-179 (inedito al tempo della pubblicazione del volume, ma successivamente confluito – con qualche modifica e con il titolo «*Sensus secularium principis*» e *riluttanza dei vescovi a «Chalcedona migrare»* – proprio nell'ultimo numero di questa rivista [dunque, «RDR», XXI, 2021]), cui fanno séguito una cartina geografica recante le «Principali sedi episcopali nel Tardo Antico» e l'Indice delle fonti (p. 183-193).

²¹ *Infra*, §§ 3-4.

²² P. 178, ove pure l'inciso tra virgolette riportato subito prima nel testo.

²³ *Epistula* leggibile – alla stessa stregua delle altre su cui cade l'attenzione dell'autore – nella raccolta di documenti che funge da premessa al secondo tomo (vol. I, parte I) dell'«edizione critica degli *Acta Conciliorum Oecumenicorum*» curata da Eduard Schwartz, e pubblicato ne-

nifestando la volontà di «riconduurre all'ortodossia 'le lingue confuse dall'eresia' e [...] assecondare la domanda di giustizia di chi [...] era rimasto vittima innocente [...] delle decisioni disciplinari del precedente ed eterodosso sinodo generale»²⁴, e – più nel dettaglio – di sostenere la posizione del vescovo di Roma, Leone (uscito ridimensionato in quella circostanza e, di riflesso, non proprio in armonia con gli ambienti orientali). Impossibilitato tuttavia a raggiungere la città prescelta – anche considerato il pericolo di degenerazioni tumultuose del raduno (cui si riferisce una seconda missiva, stavolta a firma dell'imperatrice consorte Pulcheria) –, egli opta per il trasferimento della sede (appunto) a Calcedonia, nelle immediate vicinanze di Costantinopoli, come attestano due ulteriori comunicazioni al «santo concilio frattanto riunitosi a Nicea»: tutto questo, sempre con l'impiego di un tono estremamente pacato²⁵, non inasprito neppure dalla tendenziale riluttanza dei destinatari ad accogliere l'invito (la quale del resto dovette giustificare la reiterazione a stretto giro). In definitiva, un atteggiamento «di apertura», evincibile altresì dalla – comunque larvata – propensione a evitare ingerenze negli '*interna corporis*' ecclesiastici (pur senza scalfire il primato imperiale) e in grado di inserirsi a pieno titolo nell'ambito dei tratti peculiari di una figura «impegnat[a ...] a difendere con energia l'ortodossia della fede cattolica e la tranquillità delle *ecclesiae* d'Oriente ma soprattutto [...] ad arginare pericolosi dissensi politico-culturali di matrice religiosa»²⁶.

3. L'analisi ruotante intorno al «rivoluzionario» progetto realizzato dal «figlio porfirogenito di Arcadio [...] nato nel 401 [...] e] morto nel 450»²⁷ si articola in quattro autonomi contributi nella cui descrizione credo si riveli di maggiore impatto prendere le mosse da quello a più ampio respiro, che – come

gli ormai lontani anni '30 del secolo scorso (*Concilium Universale Chalcedonense*)» (p. 166).

²⁴ P. 160, nella preliminare analisi del referente testuale fornito da Evagrio Scolastico (*hist. eccl.* 2.1 ss.), che riferisce di una volontà ufficialmente congiunta dei due Augusti facendo precedere alla convocazione il consenso di Valentiniano, ma è smentito dalle *inscriptiones* delle leggi emanate a Occidente tra la metà del 450 e la primavera del 452: *inscriptiones* non recanti il nome di Marciano, laddove in quelle proposte sull'altro fronte nel 450-451 (*Novellae* I-III) vi è menzione di entrambi i personaggi, in linea proprio con l'ipotesi di una «accelerazione» del nuovo principe di Oriente, finalizzata all'ottenimento di un congruo tornaconto politico (in specie, una ratifica del '*conlega senior*' a sostegno del suo insediamento).

²⁵ In forza di ciò – osserva l'autore (p. 172 s.) – è dato cogliere qui un tangibile *discrimen* rispetto alla recisione che caratterizza il monito rivolto nella seconda lettera da Pulcheria a Strategio, console di Bitinia, di tenere sotto controllo eventuali disordini: segnale, questo, di un concreto svincolamento dall'onere di ricerca del consenso molto avvertito da Marciano.

²⁶ P. 166.

²⁷ DOVERE, *Il secolo breve*, cit., p. XII.

d'altro canto induce a ritenere il titolo («*Theodosianus*»: *pensiero cristiano e sistemazione laica del «ius»*)²⁸ – rappresenta con ogni immediatezza la vera e propria «spina dorsale» del volume.

In primo piano la «crescente pervasività del pensiero cristiano»²⁹; la consequenziale esigenza di riservare adeguato spazio al fenomeno in sede di politica legislativa; l'oggettivo riscontro sul piano testuale, pure al di fuori del quadro regolamentativo rinvenibile nel XVI libro del *Codex* e dedicato appunto al settore «latamente religioso-ecclesiale»³⁰. Così in effetti autorizza a concludere un'indagine *ad hoc* esorbitante i confini tematici or ora accennati, sulla scorta della quale il coinvolgimento delle *ecclesiae* e dei loro rappresentanti si profila alla stregua di dato incontrovertibile³¹ e si traduce per lo più in provvedimenti attributivi di *status* «privilegiati» e *potestates* «speciali» in ambito burocratico, pur senza determinare mai – sotto quest'ultimo profilo – assimilazioni ufficiali degli alti ranghi del corpo sacerdotale alla schiera dei funzionari di apparato, e senza abbandonare quindi il canovaccio *stricto sensu* laico nonostante la consapevolezza della centralità dell'«altra grande organizzazione istituzionale diversa dall'*imperium*»³². Ne deriva un gioco incrociato di «spinte» e «controspinte»³³, idoneo a conciliare la prioritaria esigenza di tutela

²⁸ P. 77-117 (a quanto mi consta – con il titolo *Il Codice Teodosiano tra diritto e religione: esperienza cristiana e sistemazione laica del «ius»* – tuttora in corso di stampa per gli *Atti del XIV Collegio di Diritto romano - Cedant* [Pavia, 8-26 gennaio 2018]: *Il Codice Teodosiano: redazione, trasmissione, ricezione*, a cura di D. Liebs).

²⁹ P. 78 s.

³⁰ P. 81. Circa la scelta della cancelleria imperiale di riservare alla materia in questione proprio l'ultimo libro del Codice, merita poi un cenno la propensione a non attribuirle «una particolare *arrière-pensée* politica» e a inserirla di contro nel solco di una consolidata tradizione di tipo «sistematico-operativo», malgrado un diffuso indirizzo in senso contrario. All'uopo cfr. p. 82 s.

³¹ In questo senso, talora anche piuttosto indietro nel tempo, brani come C.Th. 1.27.1-2, 11.39.8, 15.7.1, 9.6.12 e 9.3.7, su cui si veda p. 84 ss.

³² P. 92. Ciò, mette appena conto di aggiungere, malgrado la notoria (e non di rado respinta) tendenza – manifestata in particolare da Biondo Biondi nell'*incipit* del primo dei suoi tre volumi su *Il diritto romano cristiano*, Milano, 1952 (ivi, p. 1 ss.) – ad attribuire invece al Teodosiano un'intensa impronta di cristianità. Per un'ampia messa a fuoco sul tema cfr. il persuasivo studio di E. GERMINO, *Il «Codex Theodosianus»: un codice cristiano?*, in «Società e diritto nella Tarda Antichità» – cur. L. De Giovanni –, Napoli, 2012, p. 11 ss., specie p. 21 ss. («Nella codificazione teodosiana [...] il potere temporale si dispone a disciplinare questa nuova realtà non solo dal punto di vista della sua struttura ma anche e in modo precipuo dalle interrelazioni con le altre componenti della società tardoantica, prima fra tutte lo stesso impero. Niente di più» [ivi, p. 33]).

³³ Esempiare a tale proposito, in tema di esonero dal servizio militare, la cautela a monte di C.Th. 7.20.12.2, dove si sanziona la condotta fraudolenta di coloro che adducendo a sostegno della relativa richiesta una vocazione religiosa «avessero [...] rinunciato a fare il proprio dovere per l'impero solo per infingardaggine» (p. 94). Stesso discorso sul ripristino

della *publica utilitas* comunque nel rispetto della «sostanza della vicenda cristiana»³⁴, e a garantire in quest’ottica il giusto equilibrio attraverso, direi, una «controllata investitura» dell’autorità religiosa, dalla quale di fatto – e, beninteso, sempre nel rispetto del supremo interesse della struttura statale – gli esponenti dell’ordine costituito non possono prescindere³⁵. E sullo sfondo di una realtà siffatta si staglia nitida la figura di «un legislatore politicamente laico ma dal bagaglio culturale intimamente e orgogliosamente cristiano»³⁶, artefice di un *opus magnum* – agevolato senza dubbio da un intenso processo di maturazione tecnico-specialistica nonché dagli innegabili traguardi raggiunti da un pensiero cattolico sempre più integrato nel tessuto sociale – che lo consegna allo scenario di Roma antica quale primo simbolo «cristianamente salvifico» dello scibile giuridico stratificatosi a partire dall’età costantiniana.

Stesso discorso per quanto concerne, più nel dettaglio, l’attenzione riservata in sede compilatoria alle «ricorrenze» religiose. Sul punto – e sulla scorta dell’oggettiva, non sporadica interferenza di momenti celebrati dalla comunità dei fedeli con le ordinarie dinamiche di vita «laica»³⁷ – il saggio *Tempo dei credenti e politica del diritto in età tardoromana*³⁸ dà spazio precipuo alle misure di sbarramento della sostanziale eresia profilantesi nel caso di celebrazione della Pasqua in data non ufficiale o nel caso di «deviazioni eterodosse» del solenne *dies resurrectionis*³⁹, ma – appunto nell’ottica del gioco incrociato di

forzato dello stato laicale disposto da C.Th. 9.45.3 nei confronti di quanti avessero scelto la via dell’*ecclesia* solo per giovare di agevolazioni nell’esercizio dei loro affari economici.

³⁴ P. 97. Così vanno letti ad esempio i vari interventi che tengono conto dei criteri di organizzazione del tempo in campo liturgico, oggetto di considerazioni *ex professo* in un altro saggio della raccolta, analizzato subito dopo nel testo.

³⁵ Con scontato riferimento al XVI libro del Codice (massime sulle complesse questioni attinenti al sacramento battesimale), più nel dettaglio, si determina quasi un modello di conformità agli orientamenti di *sacerdotes* (non di rado esplicitamente nominati nel testo delle costituzioni) del lavoro (non solo [de]i burocrati centrali ma anche [de]gli esponenti degli uffici più lontani [... i quali] avrebbero potuto adeguatamente verificare la correttezza della fede cristiana dei propri amministrati, e casomai procedere secondo legge contro coloro che si fossero rivelati eretici: sarebbe bastato appurare quanto la Formula professata dai cittadini sospetti di dissenso fosse non coincidente con quella dei rispettivi vescovi)! (p. 104).

³⁶ P. 111.

³⁷ Cfr. p. 47, dove l’autore accenna a una «quasi formale» recezione ‘dei «nuovi’ appuntamenti del rito cristiano, da parte dell’*imperium*, per la più efficace azione di governo».

³⁸ P. 45-76 (già comparso – con il titolo *Gestione politico-funzionale del tempo cristiano: la codificazione teodosiana* – in «BIDR.», CXII, 2018, p. 201 ss.).

³⁹ In particolare si vedano C.Th. 16.5.9, del 382 (costituzione prevalentemente anti-manichea, ma al contempo tesa a reprimere ogni celebrazione della festività in data «alternativa»), C.Th. 16.5.12, del 383 (dove si sanzionano con maggiore rigore le riunioni a scopo ereticale svoltesi in quel periodo dell’anno), C.Th. 16.6.6, del 413, e C.Th.16.10.24, del 423 (contenenti tra l’altro «pesanti minacce per il ceto dirigente di quel gruppo di *fideles* etero-

cui si diceva poc'anzi – non trascura al contempo le tangibili inversioni di rotta registratesi allo scopo di soddisfare esigenze sovraordinate, come ad esempio quella di permettere il sereno svolgimento di manifestazioni *lato sensu* conviviali⁴⁰, o quella di tutelare l'ordine pubblico⁴¹. Sorretto da irrefutabile coerenza logica, l'approccio⁴² è del resto ben conciliabile con il caposaldo orientativo di una razionale gestione dell'«idea-tempo» da parte della burocrazia: caposaldo che può cogliersi in tutta la sua emblematica operatività ove si tenga nel giusto conto lo scarto cronologico di oltre dieci mesi intercorrente tra la chiusura dei lavori preparatori sancita di fatto con la costituzione '*Saepe nostra clementia*' (Nov.Theod. 1, datata 15 febbraio 438) e l'entrata in vigore del Codice su entrambi i fronti (gennaio 439) e la connessa, verosimile possibilità «di riflettere con ponderatezza [...] e scegliere non a caso [...] il momento migliore per ufficializzare in Occidente l'atteso prodotto dell'impegno cancelleresco costantinopolitano, il *corpus legum* già formalmente reso noto dal principe nella capitale d'Oriente all'inizio dello stesso anno»⁴³. E la destinazione del giorno di Natale del 438 all'atto di consegna, coniugando dimensione «terrena» e dimensione «ultraterrena» e sollecitando così una spontanea *reductio ad unum* in chiave duplicemente soteriologica⁴⁴, può considerarsi il vero e proprio «simbolo» di questa linea politica.

dossi che, per scelta anomala, si ostinava a festeggiare la Pasqua in un giorno diverso da quello ufficiale» [p. 55]). Ma anche al di fuori dell'ultimo libro del *Codex* non sono pochi i provvedimenti che depongono in favore della «speciale» considerazione riservata dall'apparato statale alle cadenze temporali cristiane: cfr. p. 51.

⁴⁰ Manifestazioni inquadabili come «opportunità preziose di coagulo politico, e dunque periodico contributo popolare al rafforzamento istituzionale del ruolo imperiale» (p. 64). In argomento C.Th. 2.8.20, del 392 (che autorizza la celebrazione dei *certamina circensium* per il genetliaco dell'imperatore anche nel sacro *dies dominicus*), e 16.10.17, del 399 (poco sensibile a talune riserve avanzate a proposito degli spettacoli richiesti dai *publica vota* nell'appena anteriore concilio di Cartagine).

⁴¹ Segnatamente in questo senso C.Th. 9.35.7, del 408, dove si ammette il ricorso alla pratica della tortura anche nel periodo quaresimale e perfino nel *dies paschae* al manifesto scopo di arginare il pericolo di una grave rivolta armata degli Isaurici.

⁴² Per altre ipotesi di «autonomia piena del legislatore tardoantico nel determinare il proprio tempo» non rientranti nei due filoni or ora utilizzati in chiave esemplificativa sembra opportuno un rinvio a quanto osservato in apertura del terzo paragrafo del lavoro (p. 57 ss.).

⁴³ P. 70 s. Accanto a ciò, non è peraltro da escludere che un differimento tanto ampio abbia altresì consentito di dedicare un adeguato lasso di tempo alla riproduzione «entro la fine dell'a. 438 di tanti esemplari del *Codex*», nonché alla loro successiva, «capillare distribuzione [...] anche nei luoghi più lontani dal Centro, pure al di là del Mediterraneo» (p. 70).

⁴⁴ In altri termini, e più esplicitamente, «[l']opzione del legislatore, politicamente più che ingegnosa (e fors'anche religiosamente sentita), di far corrispondere col tempo cristiano il tempo civile relativo all'apparizione ufficiale del suo Codice a Roma faceva sì che quest'ultimo sarebbe stato definitivamente associato, agli occhi della *christiana oikoumene*, alla ricorrenza dell'evento fondamentale nella storia della Speranza» (p. 74).

Sulla portata epocale dell'evento – *rectius*, sulla sua attitudine a fungere da autorevole precedente nei riguardi di una «tradizione» tipicamente medievale – si avrà modo di ragionare più oltre⁴⁵. Per il momento, occorre completare la disamina fin qui svolta con qualche ragguaglio relativo alla anch'essa testé menzionata prima novella di Teodosio, intorno alla quale ruotano i due saggi non ancora sottoposti a lettura.

Ma veniamo con ordine. In primo luogo *Novità e «memoria» nella prima «novella» di Teodosio II*⁴⁶, preliminarmente dedicato al celebre fenomeno della *damnatio memoriae* nell'intento di rimarcarne in specie la rilevanza «quale espressione maggiormente intensa dell'utilizzo della memoria come costitutiva di *ius Romanorum*»⁴⁷, quindi persuasivamente incentrato sulla in apparenza quasi larvata, eppure in sostanza cruciale, idoneità del provvedimento in esame ad affidare appunto alla linea di continuità storica sedimentata nella coscienza collettiva un ruolo essenziale sul piano politico-normativo. *Memoria* dunque degli *Augusti parentes*, consegnati alla fama nella loro qualità di anteriori *auctores legum*, e al tempo stesso dei tecnici-burocrati, artefici della concreta realizzazione del *consilium* imperiale, con Teodosio – si direbbe – «sullo sfondo», ufficialmente pago di essere ricordato solo per la sua attività di «fluidificazione normativa»⁴⁸, o – se si vuole, con maggior precisione – per aver autorizzato la creazione di una «scala gerarchica [...] non solo all'interno dei modi di manifestazione del *ius principale*, il *ius novum*, ma anche e soprattutto tra quest'ultimo e l'antico, esuberante e ineliminabile *ius* già esistente (*corpora* giurisprudenziali, Codici Gregoriano ed Ermogeniano, altre leggi non

⁴⁵ Cfr. *infra*, § 4.

⁴⁶ P. 119-137 (inedito).

⁴⁷ P. 124. Ciò soprattutto alla luce della sua concreta «intangibilità», della sua «indipendenza» «rispetto all'individuo contemporaneamente punito» (ancora p. 124).

⁴⁸ E di conseguenza per il varo di un prodotto che – stando alle parole del principe – rappresenterebbe «quasi [...] un ben ordinato archivio semplicemente illuminante [...], e perciò semplificante e chiarificante tutto il pregresso *ius principale*» (p. 134), apertamente refrattario – viene quasi spontaneo aggiungere dopo un esame anche sommario della novella – ad «accollarsi il carico» della ponderosa speculazione giurisprudenziale pregressa (*verum egimus negotium temporis nostri et discussis tenebris compendio brevitatis lumen legibus dedimus, electis viris nobilibus exploratae fidei, famosae doctrinae, quibus delegata causa civilis officii, purgata interpretatione, retro principum scita vulgavimus, ne iurisperorum ulterius, severitate mentita dissimulata inscientia, velut ab ipsis adytis exspectarentur formidanda responsa*), forse non solo con riferimento a quella del passato recente, almeno nel senso di superarne la portata «controversiale» e di porla su un piano secondario rispetto alle *leges*. Sul punto, in risposta a un più cauto orientamento incline a ritenere il giudizio negativo circoscrivibile ai giurisperiti del V secolo, A. LOVATO, *Teodosio II e i «prudentes»*, in «Studi G. Nicosia», IV, Milano, 2007, p. 531 ss., nonché, in prospettiva meno «frontale», *La giurisprudenza romana come fattore di sviluppo degli ordinamenti giuridici tardo-antichi*, in «Principios Generales del Derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual» – cur. F. Reinoso Barbero –, Madrid, 2014, p. 180.

entrate nel Teodosiano)»⁴⁹. Un disegno lungimirante, volto al recupero dei materiali del vecchio *ordo iuris* proprio in forza dell'intrinseca garanzia offerta dal filo conduttore della storia, nonché in grado di perequare – almeno formalmente – la dialettica passato-presente, così come di aprire il varco, «fiduciosamente, [a]l futuro legislativo di entrambe le *partes* dell'impero»⁵⁰.

Sulla scia di quanto osservato diviene pressoché naturale escludere il nostro proclama dal novero dei discorsi cdd. «circostanziali» e ritenerlo, di contro, fonte di un ben più articolato messaggio: non solo – come si è visto – sul versante giuridico-disciplinare, bensì pure – come si puntualizza nello studio «*Saepe nostra clementia*»: *normazione in filigrana scritturistica*⁵¹ – su quello della cultura latamente religiosa, in considerazione del «dissimulato 'senso cristiano' politicamente impresso alla legge e [...] del] ricorrere carsico di echi scritturistici non sempre generici»⁵². Segnatamente, e beninteso, (anche stavolta) lungi dal porre in discussione la prerogativa squisitamente «tecnica» dell'opera teodosiana, non sembrano revocabili in dubbio gli svariati (ancorché non sempre espliciti) richiami alla icastica funzione dirimente ogni forma di «oscurità» propria dell'idea di «luce»⁵³; ciò, nel calco di una tendenza fattasi strada tra i libri profetici del Vecchio Testamento, quindi recuperata in chiave cristologica dagli Evangelisti e parimenti riproposta negli scritti paolini e nelle lettere cattoliche⁵⁴. Accanto alla già accennata decisione di presentare il *Codex* ad Occidente proprio nel giorno della natalità divina⁵⁵, si individua così un ulteriore fattore suffragante l'ipotesi di un'acuta valutazione del significativo peso specifico acquisito dalla *professio fidei*, facendo appunto leva sulla quale la costituzione del febbraio del 438 svolge di fatto il ruolo di «promessa sicura di un luminoso e definitivo progresso [...] per garantire] ai *Romani cives* una ricercata e generosa salvezza dalle disagiuvole oscurità (normative) del passato»⁵⁶.

⁴⁹) P. 132. Cfr. peraltro p. 136, dove si pone l'accento sulla comunque evidente oscillazione rinvenibile nel testo tra l'impiego di toni autocelebrativi e l'impiego di toni più «dimessi», almeno formalmente «autoridimensionanti».

⁵⁰) P. 137.

⁵¹) P. 139-157 (già comparso – con il titolo «*Saepe nostra clementia*»: *dettato normativo in filigrana scritturistica* – in «*Koivōνiα*», 44.1, 2020 [«Studi L. De Giovanni»], p. 571 ss.).

⁵²) P. 147, in apertura di una serie di rilievi finalizzati a insistere sulla globale «immersione» dell'accorato discorso imperiale «nella premente realtà culturale cristiana» (p. 148) dell'epoca.

⁵³) Cfr., con efficaci sottolineature *ad hoc*, il testo integrale della novella e l'annessa traduzione italiana riportati a p. 143 ss.

⁵⁴) In merito, e più nel dettaglio, si veda la panoramica di p. 151 s.

⁵⁵) Cfr. all'uopo p. 153 ss., dove l'autore ribadisce la sua ragionevole inclinazione a ritenere non casuale la scelta in parola.

4. Fin qui, all'insegna di una trama ricostruttiva in grado di «coinvolgere» (ribadisco) anche chi può considerarsi poco attratto dalle dinamiche del tardo-antico romano, le linee essenziali di un volume che ripropone una convinzione manifestata dall'autore in varie occasioni⁵⁷ e insiste quindi sull'opportunità di affrancare il V secolo dallo *status* ancillare prevalentemente attribuitogli dalla storiografia rispetto ai successivi sviluppi culminati con la *summa recognitio* giustiniana. E provando ora a sfruttare taluni momenti dell'indagine alla stregua di *prius* logico giustificativo di qualche «autonomo» spunto personale, credo sia ragionevole dare spazio all'operato dell'indiscusso primattore dello scenario epocale in parola, intorno a cui si sviluppa d'altronde gran parte dell'*iter* ricostruttivo dianzi passato in rassegna.

In particolare, poserei lo sguardo anzitutto sulla ben rimarcata propensione di Teodosio nella '*Saepe nostra clementia*' ad affidare alla *memoria* la cruciale funzione di elemento di raccordo tra passato e presente onde «recuperare, ristabilire, correggere e interpretare il *ius*»⁵⁸ stratificatosi *ex divi Constantini temporibus* e reso maggiormente intellegibile per effetto dell'attività di semplificazione compiuta dalla cancelleria imperiale. Una scelta inequivoca, tenderei a pensare, quella del *princeps*, frutto di un (implicito) giudizio di valore ed emblematico punto di approdo di un progetto nascente dall'esigenza (avvertita e in qualche misura soddisfatta già pochi anni prima sul fronte Occidentale) di realizzare un riordino del tessuto normativo e una connessa, adeguata *reductio ad unum*. Tutto questo, ponendo dunque a sostegno dell'articolato lavoro tecnico, accanto all'elemento «trascendente» ormai sedimentatosi nella coscienza collettiva, un ulteriore elemento – dal canto suo «immanente», ancorché «retrospettivo» –, incentrato sulla quasi ancestrale tendenza (notoriamente presa in considerazione da Cicerone e già prima da Polibio)⁵⁹ a tener conto del passato al fine di una migliore gestione del presente.

Nonostante la sua estrinsecazione larvata, l'impatto politico di tale «spinta concettuale» nell'ottica di un rafforzamento del consenso è agevolmente avvertibile. Anzi, per certi versi – e ferme restando le scontate differenze strutturali – credo risulti addirittura più efficace di quello figurante alla base della ce-

⁵⁶) P. 157.

⁵⁷) Per un'ampia disamina si veda specialmente *Il quinto secolo. Riflessioni su materiali e metodi di studio*, in *Il secolo breve*, cit., p. 1 ss. (contributo successivamente accolto – con il titolo *Il secolo del «Theodosianus». Riflessioni su materiali e metodi di studio* – nel «Liber amicorum» B. Troisi) – cur. C. Cicero, G. Perlingieri –, I, Napoli, 2017, p. 417 ss.).

⁵⁸) P. 135.

⁵⁹) Cfr. Cic., *de orat.* 2.9.36 ('*Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis ...*') e Pol., *hist.* 1.35.9-10 (ἐξ ὧν συνιδόντι καλλίστην παιδείαν ἡγητέον πρὸς ἀληθινὸν βίον τὴν ἐκ τῆς πραγματικῆς ἱστορίας περιγυομένην ἐμπειρίαν· μόνη γὰρ αὕτη χωρὶς βλάβης ἐπὶ παντός καιροῦ καὶ περιστάσεως κριτὰς ἀληθινούς ἀποτελεῖ τοῦ βελτίστου).

lebre, più «scenografica» *damnatio memoriae*, in quanto nel nostro caso il richiamo al passato non mira a obliterare le (singole) tracce di un'infesta (singola, e recente) esperienza, ma si muove di contro sul binario di una positiva continuità storica, opera – per così dire – *in bonam partem* e di conseguenza, in chiave prospettica, sembra garantire quella stabilità, quella sicurezza, percepita come obiettivo-cardine dell'azione di governo. Né in senso contrario potrebbe tra l'altro deporre l'immagine, resa nella stessa novella, di un principe «salvatore di tutti dalla ponderosa *iniuria* del passato»⁶⁰: immagine recante senza dubbio un segnale di «discontinuità», ma ad ogni modo vaga – priva di qualsiasi coordinata «etico-immanente» e di conseguenza inidonea a esprimere un giudizio di valore –, la quale in fin dei conti, anche per la sua «*vis* autoritaria», rende più come fattore attestante la globalistica dimensione cristiana dell'intervento che non come estremo a sostegno dell'altro suo fondamentale caposaldo.

Il sostrato di equilibrio e lungimiranza su cui poggia la costituzione risalente al febbraio del 438 torna del resto in primo piano ove si ponga mente alla verosimile, singolare data di presentazione ufficiale del *Codex* a Occidente. Optando all'uopo per il *dies Natalis* dello stesso anno e «allineando» così le due ricorrenze⁶¹, Teodosio «investe» ancora una volta sul pensiero cristiano e su quelle potenzialità aggregative che lo vanno sempre più connotando, e la sua decisione sembra aprire il varco a un fenomeno di straordinaria efficacia, destinato a riemergere in più di un'occasione lungo il percorso della storia medievale. In merito si rivela prezioso l'elenco fornito dallo stesso Dovere in uno scritto risalente a qualche tempo fa⁶² ed estraneo alla raccolta qui discussa,

⁶⁰ P. 152.

⁶¹ Per la precisione, la data del 25 dicembre è apposta soltanto in calce al verbale della seduta del senato di Roma e si riferisce dunque con certezza solo all'*editio* del relativo documento, tuttavia l'orientamento dominante – nel calco della *lectio* mommseniana – tende a ritenere che le formalità di verbalizzazione furono compiute nello stesso giorno di svolgimento della cerimonia. In argomento cfr. il pregevole contributo monografico di L. ATZERI, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin, 2008, p. 129 ss., incline peraltro ad anticipare al 25 maggio del 438 la chiusura ufficiale delle operazioni e a collocare qualche giorno prima lo svolgimento della riunione, sollecitando così un interrogativo di primaria rilevanza, che mi rincresce di non poter affrontare in quest'ambito per scontate esigenze di concisione. Per una risposta in senso contrario cfr. ad ogni modo – e a differenza di quanto è dato riscontrare nel «*compte rendu*» di W. WOŁODKIEWICZ, in «RHDFE.», LXXXVII, 2009, p. 291 ss., specie p. 292 (riproposto in lingua italiana due anni più tardi nel volume CXXXVIII della «ZSS.», p. 518 ss., specie p. 520), che «[l]a[is]s[e] de coté le problème» – (proprio) E. DOVERE, *rec.* a L. ATZERI, *Gesta senatus Romani*, cit., in «IAtomus», LXIX, 2010, p. 237 ss., specie p. 239 s. (raccolta, con il titolo *Sul Codice Teodosiano e la sua diffusione*, in «*Annaeus. Anales de la Tradición Romanística*», V, 2008 [2012], p. 217 ss., specie p. 219 s.).

⁶² E. DOVERE, *Epifania politica del «Theodosianus». La pubblicazione romana del «Codex»*, in «MEFRA.», CXXV.2, 2013, p. 2 ss. (estr.), specie p. 22 nt. 69 (nell'ambito di un con-

dove accanto alla «fatidica» incoronazione di Carlo Magno dell'800 figurano in specie altri quattro eventi analoghi – relativi nell'ordine alla suprema elevazione di Ottone III di Sassonia (ad Aquisgrana, nel 983), Guglielmo il Conquistatore (a Westminster, nel 1066), Ruggero II (a Palermo, nel 1130) ed Enrico VI di Hohenstaufen (sempre a Palermo, nel 1194) –, con buona probabilità retti da un filo conduttore facente capo all'anteriore, più eclatante cerimonia celebrata a San Pietro per mano di papa Leone III: cerimonia che a sua volta può considerarsi il riflesso di una manovra politica per certi versi evocativa proprio di quella compiuta oltre 350 anni prima dall'imperatore di Oriente in previsione della consegna ai Romani del nuovo *corpus legum*.

In risposta critica a una siffatta, «lineare» congettura risulterebbe invero agevole appellarsi all'implicito ostacolo rinvenibile nella narrazione ufficiale del biografo di corte, Eginardo, che afferma testualmente

Quo tempore [Karolus] Imperatoris et Augusti nomen accepit, quod primo in tantum aversatus est, ut adfirmaret, se eo die, quamvis praecipua festivitas esset, ecclesiam non intraturum, si pontificis consilium praescire potuisset⁶³,

fornendo così, almeno in prima approssimazione, un elemento a sostegno dell'ipotesi di una pagina storica in fin dei conti integralmente «gestita» dalle alte sfere ecclesiastiche e, di contro, quasi 'subita' dal sovrano franco, dal canto suo insoddisfatto fino al punto di affermare che, ove al corrente del *pontificis consilium*, si sarebbe astenuto dall'entrare nella basilica, nonostante la sacra ricorrenza.

Considerata tuttavia l'indiscutibile crucialità dell'operato di Carlo ai fini della ricomposizione di quegli equilibri interni della Chiesa messi in pericolo fin dall'*electio* di Leone III, quindi assolutamente sconvolti nel corso dell'anno precedente (e mi riferisco – è ovvio – al rapimento dello stesso Leone, alla sua liberazione e al suo posteriore soggiorno «cautelativo» a Padeborn, presso la residenza del futuro imperatore, così come all'accusa di adulterio e spergiuro rivoltagli dalla fazione opposta⁶⁴), questa versione dei fatti si appalesa poco soddisfacente, e soprattutto poco conciliabile con il tenore essenziale di una testimonianza degli *Annales Laureshamenses* la quale – pur lasciando evincere una

tributo che ripropone con lievi modifiche l'anteriore *Ruolo providenziale del Codice Teodosiano: il «dies natalis Christi» dell'a. 438*, in «Munuscula. Scritti L. Amirante» – cur. E. Dovere –, Napoli, 2010, p. 81 ss. [ripubblicato in «Juris Antiqui Historia», II, 2010, p. 25 ss.].

⁶³ EINHARDI, *Vita Karoli Imperatoris*, in «Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum», II – cur. G.H. Pertz –, Hannover, 1829, p. 458.

⁶⁴ Cfr. *Annales Laureshamenses*, in «Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum», I – cur. G.H. Pertz –, Hannover, 1826, p. 37 s.

partecipazione in qualche modo «frenata» da parte dell'Augusto *in fieri* (magari giustificata dalla ufficiale «valenza ultraterrena» del rito) – non dà àdito a dubbi in ordine alla di lui piena consapevolezza dell'imminente svolta:

Et quia iam tunc cessabat a parte Graecorum nomen imperatoris, et femineum imperium apud se abebant, tunc visum est et ipso apostolico Leoni et universis sanctis patribus qui in ipso concilio aderant, seu reliquo christiano populo, ut ipsum Carolum regem Franchorum imperatorem nominare debuissent, qui ipsam Romam tenebat, ubi semper Caesaras sedere soliti erant, seu reliquas sedes quas ipse per Italiam seu Galliam nec non et Germaniam tenebat; quia Deus omnipotens has omnes sedes in potestate eius concessit, ideo iustum eis esse videbatur, ut ipse cum Dei adiutorio et universo christiano populo petente ipsum nomen aberet. Quorum petitionem ipse rex Karolus denegare noluit, sed cum omni humilitate subiectus Deo Iesu Christi ipsum nomen imperatoris cum consecratione domni Leonis papae suscepit⁶⁵.

Rebus sic stantibus, senza pervenire a conclusioni irrispettose del dato testuale, non resta che provare (solo!) a «ridimensionare» le asserzioni di Eginardo, e – in adesione a un persuasivo orientamento – ritenerle indicative di un meno drastico disappunto circoscritto ai modi attuativi della cerimonia⁶⁶: segnatamente, alla precedenza accordata al formale atto di incoronazione rispetto alla (di regola anteriore) acclamazione popolare⁶⁷, che nella tradizione sancì-

⁶⁵ *Annales Laureshamenses*, cit., p. 38.

⁶⁶ In questo senso P. DELOGU, 'Leone III, santo', in «Enciclopedia dei Papi», I, Roma, 2000, p. 699; quindi (più sfumato, e ponendo l'accento sulle «conseguenze politiche che rischiavano di deriva[re]» dall'insolito rituale) A. BARBERO, *Carlo Magno. Un padre dell'Europa*⁶, Roma-Bari, 2011, p. 102 ss.; ma cfr. anche l'anteriore opinione di P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*, Munich-Berlin, 1947, trad. it. – *L'Europa e il diritto romano* –, Firenze, s.d. (ma 1962), p. 54, propenso a «supporre che la conclusione delle trattative fosse accelerata e che si trascurasse perciò di dedicare al cerimoniale la dovuta attenzione» e a non escludere la successiva emersione nel pensiero del sovrano di Aquisgrana di qualche «scrupol[o ... manifestato] al suo entourage» e idoneo ad aprire il varco a quanto riferito da Eginardo. Sempre in merito è altresì il caso di segnalare la diversa (e per più di un verso meno rigorosa) ipotesi avanzata da G. GRANZOTTO, *Carlo Magno*, Milano, 1978, p. 198 ss., che pur non credendo al racconto sulla presunta ignoranza da parte del re franco di «ciò che si stava preparando», ritiene verosimili le sue esitazioni e le inquadra alla stregua di naturale effetto della mancanza «di una preparazione culturale sufficiente a comprendere appieno l'importanza della restaurazione imperiale, e soprattutto ad afferrarne il senso di rinnovamento che essa comportava» (p. 203).

⁶⁷ Cfr. EINHARDI *Annales*, in «Monumenta Germaniae Historica. Scriptorum», I, cit., p. 188 («Ipsa die sacratissima natalis Domini, cum rex ad missam ante confessionem beati Petri apostoli ab oratione surgeret, Leo papa coronam capiti eius imposuit, et a cuncto Romanorum populo adclamatum est: *Carolo Augusto, a Deo coronato magno et pacifico imperatori Romanorum, vita et victoria!* Et post laudes ab apostolico more antiquorum principum adoratus est, adque ablato Patricii nomine, Imperator et Augustus est appellatus»).

va l'ufficiale conferimento dei poteri. Ma al di là di questa secondaria divergenza, nulla autorizza a escludere l'idea di una vera e propria concertazione a monte dell'evento: da un lato Leone III, spinto dall'interesse di porre il sigillo a un'alleanza atta a garantirgli maggiore sicurezza sia *intra moenia* che nel rapporto con le omologhe autorità orientali; dall'altro lato Carlo Magno, consapevole, sì, del suo indiscusso primato, ma al tempo stesso consapevole di non poter prescindere dall'appoggio papale nella prospettiva dell'ottenimento di una *dignitas* imperiale sostanzialmente in linea con quella di Bisanzio.

Più precisamente, nel solco di una concezione sovraordinata del potere temporale⁶⁸, conscio dell'ulteriore rafforzamento del suo ruolo a séguito dei fatti registratisi nel recente passato, Carlo avrà assegnato il giusto peso ai benefici scaturenti dal rapporto privilegiato con la sede apostolica, partecipando di conseguenza in maniera attiva⁶⁹ alla programmazione di un '*imprimatur*' in grado appunto di richiamare alla mente la (almeno probabile)⁷⁰ opzione di Teodosio del 438, e di autorizzare – comunque a livello congetturale (e, beninteso, senza trascurare le tangibili differenze storico-ambientali) – un certo accostamento delle rispettive ragioni giustificatrici. In entrambi i casi si rinviene cioè un'adeguata valutazione del pensiero cristiano e della sua concreta incidenza «extraspirituale», che con riguardo alla vicenda di età carolingia è verosimile abbia raggiunto l'obiettivo finale anche grazie all'influsso di Alcuino di York, notorio punto di riferimento del nostro monarca⁷¹ e autore nel 799 della celebre epistola caldeggiante di fatto gli sviluppi dell'anno successivo⁷². Ora, se accanto a questo elemento di oggettiva rilevanza si prendono in

⁶⁸ Concezione che del resto emerge a chiare lettere già in una ben nota epistola inviata dal futuro imperatore a Leone III e risalente al 796. Sul punto, *Epistolae Karolini aevi*, II, rec. E. Duemmler, in «Monumenta Germaniae Historica. Epistolarum», IV, Berlin, 1895, p. 137 s. («Nostrum est: secundum auxilium divinae pietatis sanctam undique Christi ecclesiam ab incurso paganorum et ab infidelium devastazione armis defendere foris, et intus catholicae fidei agnitione munire. Vestrum est, santissime pater: elevatis ad Deum cum Moyse manibus nostram adjuvare militiam, quatenus vobis intercedentibus Deo ductore et datore populus christianus super inimicos sui sancti nominis ubique semper habeat victoriam, et nomen domini nostri Iesu Christi toto clarificetur in orbe»).

⁶⁹ A tale proposito – pur senza giungere alle recise conclusioni di E. ROTA, *La consacrazione imperiale di Carlomagno e l'orientazione antiromana della monarchia carolingia*, in «Studi E. Besta», IV, Milano, 1939, p. 187 ss. – sembra eccessivamente «ridimensionante» nei confronti della sponda carolingia la lettura fornita da O. BUCCI, *Germanesimo e romanità*, Napoli, 2004, p. 122 s. Plausibile, invece, il quadro d'insieme proposto in precedenza da P. KOSCHAKER, *L'Europa*, cit., p. 52 ss.

⁷⁰ Cfr. *supra*, nt. 61.

⁷¹ In argomento, ad esempio, F. CALASSO, *Medio evo del diritto*, I. *Le fonti*, Milano, 1954, p. 144 s.

⁷² Cfr. *Epistolae Karolini aevi*, II, cit., p. 288 («Nam tres personae in mundo altissime hucusque fuerunt: id est apostolica sublimitas, quae beati Petri principis apostolorum se-

considerazione l'indubitabile, altissima levatura intellettuale del teologo di origini anglosassoni e la sua perfetta integrazione (a partire dal 781) in Francia, territorio di intensa diffusione del cd. diritto teodosiano⁷³, ebbene – pur non volendo spingersi troppo avanti sul piano astrattamente deduttivo – l'ipotesi di un'ispirazione all'approccio dell'imperatore del V secolo trascende i limiti della mera suggestione: qui come lì, in definitiva, un *modus procedendi* all'insegna – si diceva – di equilibrio e lungimiranza, di cui le «coincidenze natalizie» rappresentano efficace simbolo.

Coinvolto nell'ordito di un volume che pone interrogativi non proprio congeniali ai miei consueti terreni di indagine, con la deviazione di percorso or ora affrontata mi rendo conto di avere compiuto addirittura uno «sconfinamento disciplinare», ma la scelta di cimentarsi con temi poco o punto frequentati non consente – direi, quasi per definizione – di escludere rischi di tale guisa. Ne deriva una non meglio definibile sensazione di parziale appagamento, dove il ragionevole timore di essere incorso in qualche evitabile errore tecnico-specialistico si fronteggia con la parimenti ragionevole soddisfazione di essere entrato nel vivo di una temperie politico-sociale non sempre adeguatamente valutata e quindi tuttora suscettibile di molteplici, significative «perquisizioni». E gli studi *ex professo* di Dovere, con il loro rigore metodologico e la loro peculiare apertura a ulteriori prospettive di ricerca, hanno contribuito in maniera decisiva al consolidamento di quest'ultima opinione.

dem vicario munere regere solet; quid in eo actum sit, qui rector praefate sedis fuerat, mihi veneranda bonitas vestra innotescere curavit. Alia est imperialis dignitas et secundae Romae secularis potentia; quam impie gubernator imperii illius depositus sit, non ab alienis, sed a propriis et concivibus, ubique fama narrante crebrescit. Tertia est regalis dignitas, in qua vos domini nostri Iesu Christi dispensatio rectorem populi christiani disposti, ceteris praefatis dignitatibus potentia excellentiorem, sapientia clariorem, regni dignitate sublimiorem. Ecce in te solo tota salus ecclesiarum Christi inclinata recumbit. Tu vindex scelerum, tu rector errantium, tu consolator maerentium, tu exaltatio bonorum»). Per analisi più mirate del frammento cfr., di recente, E. PIAZZA, *Alcuino, Carlo Magno e l'ombra del millenarismo alla fine dell'VIII secolo*, in «Annali della facoltà di Scienze della formazione dell'Università degli studi di Catania», XVI, 2017, p. 81 ss., e S. MOESCH, *Augustine and the Art of Ruling in the Carolingian Imperial Period. Political Discourse in Alcuin of York and Hincmar of Rheims*, London - New York, 2020, p. 98 ss.

⁷³) Efficace all'uopo B. PARADISI, *Storia del diritto italiano. Le fonti dal sec. X fino alle soglie dell'età bolognese. Lezioni universitarie (Anno 1960-1961)*, Napoli, 1961, p. 220 s.